



..... O M I S S I S

5.2 Modifiche del Regolamento in materia di Dottorato di ricerca

..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 53/2023

IL SENATO ACCADEMICO

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto l'art.19 della Legge n. 240 del 30.12.2010, modificata con Decreto Legge n. 5 del 9.02.2012, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 35 del 4.04.2012;
- Visto il D.M. n. 226 del 14.12.2021 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 308 del 29.12. 2021 ed entrato in vigore il 13.01.2022;
- Vista la delibera del Senato Accademico n. 47 dell'8.03.2022;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 76 del 15.03.2022;
- Visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 1000/2022, prot. n. 28390 del 24.03.2022;
- Vista la Legge n. 33 del 12.04.2022;
- Visto il D.M. n. 930 del 29.07.2022 e successive FAQ del 10.10.2022 e del 12.01.2023;
- Considerata la necessità di adeguare il Regolamento in materia di dottorato di ricerca alle intervenute modifiche normative;
- Presenti e votanti 32: con voto unanime espresso nelle forme di legge dalla Rettrice, dal Prorettore vicario e dai Senatori: Alleva, Allocca, Asquini, Birindelli, Borgia, Casolini, Catarci, Checquolo, De Vito, Di Franco, D'Urso, Ferrari, Giuliani, Giustini, Laghi, Miglio, Rahatlou, Rossi, Salducci, Trapasso, Urciuoli, Anzuini, Boileau, Cavallo, De Rosa, Gagliano, Karakassilis, Lucci, Tomassetti, Vita

DELIBERA

di approvare la modifica del "Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca" nei punti di seguito elencati:

- all'art. 7, comma 3, l'espressione "*Le attività didattiche impartite nei corsi di Dottorato sono computabili ai fini della rendicontazione della didattica frontale da parte dei docenti dell'Ateneo*" è sostituita con l'espressione "*Per la rendicontazione delle attività didattiche impartite nei corsi di Dottorato si rinvia al "Regolamento sull'attribuzione,*



autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori ai sensi dell'art. 6, co. 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

- ***l'art. 8, comma 8, è integrato con la frase “Un importo pari almeno al 50% di una borsa è corrisposto, a partire dal 38° ciclo, anche ai dottorandi senza borsa parametrato su un periodo di ricerca all'estero pari ad un massimo di 12 mesi, che dovranno essere preventivamente autorizzati dal Coordinatore del corso e comprovati da un'attestazione dell'Istituzione ospitante”;***
- ***l'art. 15, comma 1, è così modificato: “La frequenza ai Corsi di Dottorato di ricerca è compatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di Laurea di qualsiasi livello, a Scuole di specializzazione medica e non medica, inclusi i corsi erogati dagli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici. La frequenza ai Corsi di Dottorato di ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro Corso di Dottorato e a Master di I e II livello.”;***
- ***l'art. 16 bis, comma 8, “Qualora un dottorando decida di iscriversi ad uno dei corsi di studio indicati all'art. 15 co.1 dovrà presentare al Collegio dei docenti formale richiesta di autorizzazione al congelamento della carriera” è soppresso.***

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

LA SEGRETARIA
F.to Simonetta Ranalli

LA PRESIDENTE
F.to Antonella Polimeni

..... O M I S S I S